



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 417 DEL 03/09/2025

OGGETTO: VIA LODINO (TRATTO VIA OLDRADO DA PONTE ÷ VIA FANFULLA):
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER OPERE RIQUALIFICAZIONE
STRADALE. DECORRENZA: 10.09.2025. TERMINE: FINE LAVORI.

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la nota congiunta inoltrata dal competente Servizio Comunale, in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, di procedere alla realizzazione delle previste opere di riqualificazione stradale;

ORDINA

- o In **Via LODINO** (tratto **Via Oldrado da Ponte ÷ Via Fanfulla**) dalle ore **07.00** del giorno **11 Settembre 2025 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli;
- o Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto, deroga alla prescrizione riguardante il transito verrà pertanto prevista esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli:
 - ▣ Veicoli/Mezzi d'opera utilizzati dall'impresa incaricata dell'intervento;
 - ▣ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;

ATTENZIONE: per l'intera durata delle opere:

- o **le aree pertinenziali private e/o pubbliche destinate al ricovero dei veicoli (autorimesse, cortili, ecc.) NON POTRANNO, sino a revoca del provvedimento, essere utilizzate né per l'accesso né per il deflusso di tutte le categorie di veicoli.**
- o **il transito della Linea 5 (cd. "navetta") del trasporto pubblico locale verrà interrotto sino a revoca del provvedimento. Il servizio di collegamento da e per i parcheggi "Selvagrega" e "Ospedale" verrà mantenuto in essere utilizzando un percorso alternativo per tempo comunicato alla cittadinanza.**
- o **non potranno accedere all'interno dell'area operativa i veicoli a vario titolo utilizzati per il recupero e smaltimento di tutte le categorie di rifiuti; in tal senso si invita il gestore del servizio a valutare e comunicare alla cittadinanza idonei punti di raccolta alternativi e ad utilizzare mezzi d'opera che per dimensioni siano in grado di transitare lungo i tratti viari limitrofi (con particolare riguardo per le intersezioni: Via del Tempio - Via Vistarini e Via del Tempio - Via Indipendenza;**
- o **non potranno accedere all'interno dell'area operativa tutti i veicoli destinati al trasporto merci eventualmente utilizzati per le operazioni di carico/scarico presso le attività commerciali ubicate lungo il tratto stradale oggetto dei lavori;**

- o In relazione all'adozione dei sopra riportati provvedimenti viabilistici si dispongono conseguentemente, con la medesima decorrenza e durata, le seguenti prescrizioni:
 - In **Via Lodino** (fatte salve le categorie di veicoli ammesse alla deroga e per esteso indicate al precedente punto) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via del Tempio) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da P.le Barzaghi) giungano all'intersezione con Via Maddalena;
 - In **Via Lodino** (tratto Via Maddalena ÷ Via Oldrado da Ponte) è istituito il provvedimento di strada senza uscita con accesso e deflusso dei veicoli dall'intersezione con Via Maddalena;
 - In **Via Lodino** (tratto Via Maddalena ÷ Via Oldrado da Ponte) è istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie i veicoli;
 - In **Via Lodino** (tratto Via Maddalena ÷ Via Oldrado da Ponte) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso Via del Tempio) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da P.le Barzaghi) giungano all'intersezione con Via Maddalena;
 - In **Via Vistarini** (tratto Via del Tempio ÷ Via Lodino) è istituito il provvedimento di strada senza uscita con accesso e deflusso dei veicoli dall'intersezione con Via del Tempio;
 - In **Via Vistarini** (tratto Via del Tempio ÷ Via Lodino) è istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta esteso, limitatamente al lato individuato con i civici pari, a tutte le categorie di veicoli;
 - In **Via Fanfulla** (tratto Via Lodino ÷ Via Solferino), è istituito il senso unico di marcia con circolazione consentita lungo la direttrice Via Solferino - C.so Adda;
 - In considerazione della necessità di utilizzare per le proprie attività operative delle tipologie di veicoli che per dimensioni non sarebbero in grado di utilizzare i percorsi alternativi individuati nel presente atto, viene data facoltà alla F.lli Malaspina S.n.c. (con sede operativa ubicata in Via Vistarini, 33) di transitare lungo il tratto di **Via Vistarini** compreso tra Via della Costa e la sopra indicata sede operativa, anche in direzione contraria rispetto al normale assetto viabilistico (ergo lungo la direttrice Via della Costa - Via Lodino). Durante la circolazione dei veicoli lungo il sopra indicato percorso la F.lli Malaspina S.n.c. dovrà obbligatoriamente demandare proprio personale all'attività di muovere al fine di fornire tutta la necessaria assistenza ai veicoli in transito nonché garantire la totale salvaguardia degli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia.
 - Lungo i seguenti tratti viari viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate:
 - **Via INDIPENDENZA**
 - **Via LODINO (tratto P.le Barzaghi ÷ Via Maddalena)**
 - **Via MADDALENA**

- **Via MAFFEO VEGIO**
- **Via ISELLA**
- **Via del TEMPIO**
- **Via VISTARINI**

Deroga al provvedimento di cui al presente punto è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:

- ▣ Veicoli/mezzi d'opera a vario titolo utilizzati dell'impresa esecutrice
- ▣ Veicoli di soccorso in servizio di emergenza
- ▣ Mezzi di servizio in uso ai gestori delle reti tecnologiche primarie (esclusivamente per interventi urgenti e non ulteriormente differibili presso recapiti non altrimenti raggiungibili);
- ▣ Veicoli in uso alla F.Ili Malaspina Snc (a condizione che per dimensioni, in particolare per lunghezza, abbiano la possibilità di utilizzare il percorso costituito da: Via Lodino - Via del Tempio - Via Vistarini);

- o Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere;

Il soggetto incaricato della realizzazione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la **segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori** (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre, dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale